

Allegato a)



PROVINCIA DI CROTONE

**REGOLAMENTO PROVINCIALE
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
PER FUNZIONI TECNICHE**

(ART. 113 D.LGS. 50/2016)

Approvato con Decreto Presidenziale con funzioni della Giunta n. del

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione	3
Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione.....	3
Art. 4 - Conferimento degli incarichi.....	4
Art. 5 - Descrizione delle figure	4
Art. 6 - Quantificazione del fondo	5
Art. 7 - Ripartizione del fondo.....	7
Art. 8 - Ripartizione dei diritti tecnici per il personale cuc.....	8
art. 9 - Liquidazione dell'incentivo.....	8
Art. 10 - Divieto di cumulo con retribuzione per lavoro straordinario	9
Art. 11 - Rinvio dinamico	9
Art. 12 - Norme transitorie	10

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, costituito, nella percentuale massima prevista dalla vigente normativa, da un importo non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di ogni singola procedura di affidamento per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

ART. 2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per la definizione di appalti pubblici di lavori si fa riferimento all'art. 3, comma 1, lett. II), del d.lgs. 50/2016 ed alla declaratoria contenuta nelle note esplicative per la divisione 45 delle CPV, cui la suddetta norma rimanda, che così recita:
*“I lavori di costruzione comprendono:
 - Lavoro di pre-installazione;
 - Nuove costruzioni e riparazioni, modifiche, restauri e opere di manutenzione su edifici residenziali, edifici non residenziali oppure opere di ingegneria civile. I lavori di costruzione che fanno parte di questa divisione rappresentano il lavoro essenziale nel processo di produzione di diversi tipi di costruzioni, ossia il risultato finale delle attività di costruzione.”*
 Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i lavori eseguiti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016, nonché gli appalti affidati in forma diretta in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a).
3. Per appalti pubblici di servizi e forniture si intendono i servizi e le forniture oggetto di inserimento nel piano biennale di forniture e servizi (importo pari o superiore a 40.000 euro – art. 21 d.lgs. 50/2016).
4. Sono comunque esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le forniture di beni di consumo, le locazioni finanziarie, le locazioni e l'affitto di immobili sia attive che passive, i servizi di intermediazione finanziaria ed assimilati, le forniture da elenchi e listini e, più in generale, le forniture ed i servizi effettuati senza produzione di documenti programmatici e/o progettuali.
5. Sono compresi i lavori, servizi e forniture supplementari, previsti dal comma 1, lett. b) dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e quelli complementari di cui all'art. 63, del medesimo decreto.

ART. 3 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

I destinatari della ripartizione del fondo sono i dipendenti che rivestono le seguenti funzioni:

- a) Responsabile Unico del Procedimento;
- b) Responsabile della programmazione per il singolo appalto;
- c) Soggetti che effettuano la verifica preventiva dei progetti;
- d) Soggetti responsabili della predisposizione e del controllo delle procedure di bando;
- e) Soggetti responsabili della predisposizione e del controllo delle procedure di esecuzione;
- f) Componenti dell'Ufficio di direzione dei lavori compreso il responsabile/coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dell'esecuzione;
- g) Collaudatore per i lavori - verificatore della conformità per forniture e servizi;
- h) Collaboratori tecnici ed amministrativi.

2. Nei confronti dei soggetti che rivestono qualifiche dirigenziali si applica l'art. 113, comma 3, ultimo periodo.

3. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla redazione degli elaborati progettuali, ivi compreso il piano di sicurezza e coordinamento, non è prevista la partecipazione alla ripartizione del fondo.

4. Il fondo è altresì destinato ai dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse dalla Provincia di Crotone, qualora degli stessi la Provincia si sia avvalsa, sulla base di specifiche convenzioni ovvero previa costituzione di uffici consortili, per la copertura di una o più delle funzioni sopra elencate.

5. Al fondo partecipano inoltre i dipendenti delle Centrali Uniche di Committenza di cui la Provincia dovesse avvalersi per lo svolgimento di una o più fasi dell'iter dell'appalto.

ART. 4 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per ciascun intervento sono individuati, a cura del Dirigente/Responsabile competente, i dipendenti incaricati delle funzioni di cui all'art. 3.
2. I collaboratori sono individuati su proposta dei soggetti che dovranno avvalersi di tale collaborazione. In ragione del carattere di fiduciarità di tali incarichi gli stessi sono revocati sulla base di richiesta adeguatamente motivata del soggetto per il quale prestano la propria collaborazione.
3. L'individuazione dei soggetti cui affidare i suddetti incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento.
4. Con specifiche disposizioni, ove possibile contenute nel medesimo atto di incarico, sono indicati i termini assegnati ai soggetti incaricati, per l'espletamento delle attività di competenza, il cui rispetto dovrà essere valutato in sede di quantificazione dell'effettivo ammontare dell'incentivo spettante.
5. Nel caso in cui una o più delle funzioni di cui all'art. 3 venga svolta da Soggetti Aggregatori/Centrali Uniche di Committenza, l'assegnazione degli incarichi ai singoli dipendenti è effettuata a cura del responsabile della struttura affidataria secondo le proprie disposizioni organizzative.

ART. 5 DESCRIZIONE DELLE FIGURE

1. **Responsabile Unico del Procedimento:** Soggetto che riveste ruolo e funzioni indicate dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016.
2. **Responsabile della programmazione per il singolo appalto:** Soggetto che svolge attività e produce documenti propedeutici all'inserimento dell'intervento negli atti programmatori dell'Ente;
3. **Soggetti che effettuano la verifica preventiva dei progetti:** Soggetti che eseguono la verifica preventiva dei progetti ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 50/2016. Trattandosi di attività che il RUP è

tenuto ad eseguire solo in via eventuale, la relativa quota non è ricompresa in quella specifica per le attività di RUP;

4. **Soggetti responsabili della predisposizione e del controllo delle procedure di bando:** soggetti individuati dal Dirigente/Responsabile della struttura responsabile delle procedure di gara (eventualmente anche appartenenti a Centrali Uniche di Committenza di cui la Provincia si avvale) che svolgono, tra le altre, le seguenti funzioni:
 - a. Soggetti che predispongono i documenti di gara – acquisizione CIG – effettuazione delle comunicazioni all'Osservatorio delle OO.PP./ANAC;
 - b. Soggetti responsabili delle procedure di aggiudicazione (commissioni gara – membri dell'ufficio gare – RUP) nonché del rispetto delle forme di pubblicità e delle comunicazioni obbligatorie previste dal d.lgs. 50/2016, e della verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione dei concorrenti alle gare e per l'assunzione dell'appalto in capo ai vincitori;
5. **Soggetti responsabili della predisposizione e del controllo delle procedure di esecuzione:** Soggetti incaricati dello svolgimento, tra le altre, di attività consultive, di supporto e di controllo nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a, f, g, ai fini del corretto svolgimento dell'iter esecutivo degli appalti dalla fase successiva alla stipula del contratto fino al collaudo, compresa l'eventuale fase di contenzioso/precontenzioso.
6. **Componenti dell'Ufficio di direzione dei lavori ovvero il direttore dell'esecuzione:** Tecnici che compongono l'ufficio di direzione dei lavori (Direttore dei lavori – direttore operativo – responsabile/coordinatore della sicurezza – ispettore di cantiere) ovvero il soggetto incaricato della direzione dell'esecuzione in caso di appalti di servizi e forniture;
7. **Collaudatore per i lavori - verificatore della conformità per forniture e servizi:** Soggetti responsabili dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 102. Per i lavori l'incarico comprende l'esecuzione del collaudo statico, ove previsto;
8. **Collaboratori:** soggetti individuati dal Dirigente/Responsabile della struttura responsabile della realizzazione dell'appalto, che forniscono la propria collaborazione alle figure di cui ai punti precedenti per il corretto svolgimento delle relative attività, pur non firmando atti di natura provvedimentoale.

ART. 6 QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Con riferimento a ciascun appalto il fondo di cui all'art. 1 è costituito nella misura percentuale di cui al comma 2, calcolata sulla somma dei seguenti importi previsti dal quadro economico:
 - a. l'importo dell'appalto a base di gara;
 - b. gli eventuali oneri per la sicurezza;
 - c. l'importo di lavori in economia inseriti nel quadro economico solo se di importo superiore ad € 40.000,00;
 - d. per i lavori, gli importi di eventuali appalti di servizi di ingegneria ed architettura solo se di importo, singolarmente, superiore ad € 40.000,00;
 - e. l'importo di appalti per l'esecuzione di indagini, campioni, prove ed analisi solo se di importo, singolarmente, superiore ad € 40.000,00.
2. Il fondo è costituito nel limite massimo del **2%** dell'importo lordo dell'appalto secondo i seguenti scaglioni:

Tipologia	Importo lordo dell'appalto	Perc. fondo
Nuove opere, consolidamenti, restauri, risanamenti conservativi, riqualificazioni, adeguamenti sismici, ammodernamenti, interventi complessi	Inferiore a € 1.000.000,00	2 %
Nuove opere, consolidamenti, restauri, risanamenti conservativi, riqualificazioni, adeguamenti sismici, ammodernamenti, interventi complessi	Pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/16	1,9 %
Nuove opere, consolidamenti, restauri, risanamenti conservativi, riqualificazioni, adeguamenti sismici, ammodernamenti, interventi complessi	Pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/16	1,8 %
Manutenzioni straordinarie, interventi di messa in sicurezza, ripristini	Inferiore a € 1.000.000,00	1,8 %
Manutenzioni straordinarie, interventi di messa in sicurezza, ripristini	Pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/16	1,7 %
Manutenzioni straordinarie, interventi di messa in sicurezza, ripristini	Pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/16	1,6 %
Forniture e servizi	Pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) d.lgs. 50/16	1,7 %
Forniture e servizi	Pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) d.lgs. 50/16	1,5 %

2. Il quadro economico di ciascun intervento include gli oneri relativi al fondo di cui al presente regolamento, nella misura indicata dal precedente comma.
3. Le varianti in corso d'opera, conformi all'articolo 106, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs 50/2016, concorrono, per il maggiore importo previsto dal quadro economico, alla determinazione del fondo nella misura percentuale applicata per il progetto originario. Inoltre, sul suddetto importo, è riconosciuta al direttore dei lavori una percentuale dell'incentivo, nella misura prevista dall'art. 7, comma 2, per l'attività di predisposizione della variante.
4. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.
5. Non concorrono altresì ad alimentare il fondo gli adeguamenti dei prezzi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. a), né gli importi riconosciuti alle imprese appaltatrici a seguito di riserve, sempre che non determinino l'adozione di una perizia di variante nel limite del relativo importo fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4 ed al successivo art. 8, comma 12.
6. Ai sensi del comma 4 del d.lgs. 50/2016, ad esclusione dei casi in cui le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il 20 % delle risorse del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione

elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 7 RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Il fondo è ripartito tra i dipendenti che rivestono le figure di cui all'art. 3 secondo le seguenti percentuali.

A. LAVORI

1) Responsabile unico del procedimento	28 %
2) Responsabile della programmazione per il singolo appalto	2 %
3) Soggetti che effettuano la verifica preventiva dei progetti	7 %
4) Soggetti responsabili della predisposizione e del controllo delle procedure di gara:	5 %
5) Soggetti responsabili della predisposizione e del controllo delle procedure di esecuzione:	10 %
6) Ufficio di direzione dei lavori	38 %
7) Collaudatore/Direttore dei lavori che emette il C.R.E.	10 %

B. FORNITURE E SERVIZI

1) Responsabile unico del procedimento	30 %
2) Responsabile della programmazione per il singolo appalto	2 %
3) Soggetti responsabili della predisposizione e del controllo delle procedure di gara:	15 %
4) Soggetti responsabili della predisposizione e del controllo delle procedure di esecuzione:	15 %
5) Direttore dell'esecuzione	30 %
6) Verificatore della regolarità delle forniture e dei servizi	8 %

2. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 6, commi 3 e 4, all'ufficio di direzione dei lavori è riconosciuta, per la redazione delle perizie di variante, una quota di incentivo pari al 20% del 2% del maggiore importo lordo dei lavori contrattualizzati. Tale percentuale è abbattuta del 50% nel caso in cui l'impresa esecutrice, o comunque soggetti esterni, provvedano alla redazione della fase esecutiva della perizia predisposta dal direttore dei lavori. Nulla invece è dovuto a tale titolo qualora la perizia abbia ad oggetto mere modifiche quantitative delle partite delle lavorazioni, anche in presenza di nuovi prezzi, e comunque qualora non sia basata su elaborati tecnici specialistici redatti nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori.

3. Le percentuali indicate al comma 1 comprendono, per ciascuna figura, le quote afferenti i collaboratori, ove nominati, da quantificarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2, nella misura complessiva da un minimo del 5 % al massimo del 10% della figura di riferimento.

ART. 8 - RIPARTIZIONE DEI DIRITTI TECNICI PER IL PERSONALE CUC

1. Per i compiti svolti dal personale della centrale di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi per conto di altri enti, è riconosciuta una quota pari ad un quarto del 2% dell'importo di gara, ex art. 113, comma 5, del d.lgs n. 50/2016.
2. Tale quota è compresa nel contributo di finanziamento complessivo destinato alla SUA/CUC (1% o 0,5%, secondo i criteri stabiliti dall'art. 16, comma 2 della convenzione vigente). A questo fine, la figura del RUP cui fa riferimento l'art. 113 del d.lgs 50/2016 è identificata, ai sensi dell'art. 31, comma 14 dello stesso d.lgs 50/2016, nel Responsabile della SUA/CUC, di cui agli artt. 10 e 16, comma 3 della convenzione, esclusivamente per la fase di gara.
3. L'incentivo del personale della Centrale di Committenza, su base 100, è così ripartito:
 - a) 32% al Responsabile del procedimento di gara;
 - b) 26% ai Componenti della Commissione di gara;
 - c) 18% al Segretario verbalizzante;
 - d) 10% per l'Ufficio AVCPASS/Controlli requisiti/Migrazione;
 - e) 9% per la gestione della contabilità della SUA;
 - f) 5% all'Ufficio di segreteria.
4. I soggetti destinatari dell'incentivi (lett. a, b, c, d, e) sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, il controllo dei procedimenti, la responsabilità diretta e personale del procedimento o sub-procedimento di gara, di creazione della gara nel sistema AVCPASS, di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, nominati espressamente con provvedimento del Dirigente/Responsabile della CUC.
5. I collaboratori amministrativi (lett. f) sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e amministrativamente l'attività di segreteria della CUC.

ART. 9 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La quantificazione dell'incentivo da erogare, distintamente per ciascun soggetto coinvolto, è effettuata con determinazione dal Dirigente/Responsabile competente, sulla scorta dei seguenti criteri:
 - a. rilevanza, in termini di professionalità e di responsabilità, delle mansioni assegnate;
 - b. carico di lavoro sostenuto;
 - c. qualità dei risultati prodotti;
 - d. rispetto dei tempi previsti per l'espletamento delle mansioni.
2. Sulla base dei suddetti criteri il Dirigente/Responsabile decide in merito alla determinazione delle quote parti dell'incentivo da assegnare a più soggetti incaricati delle medesime attività (facendo riferimento alle voci a. e b.), nonché in merito all'applicazione di eventuali detrazioni, nel limite del 50 % rispetto alla quota massima di incentivo previsto per le figure considerate, da applicarsi qualora siano riscontrati comportamenti negligenti ed in proporzione alla rilevanza di tali comportamenti rispetto al corretto andamento dell'iter di appalto (facendo in tal caso riferimento alle voci c. e d.). Il suddetto limite non si applica nel caso da tali comportamenti sia derivata l'illegittimità di atti dell'appalto che abbiano determinato danni alla Provincia (revoca di finanziamenti, soccombenza in liti, ecc.), ferma restando la responsabilità amministrativa e contabile del dipendente.
3. Le valutazioni finalizzate alla quantificazione effettiva dell'incentivo da erogare in merito all'operato del RUP sono effettuate direttamente dal Dirigente/Responsabile che provvede alla liquidazione; per le altre figure principali il Dirigente/Responsabile si avvale del parere del RUP; per la

valutazione dei collaboratori si avvale del parere dei soggetti per i quali la collaborazione è stata prestata.

4. Solo in seguito alla aggiudicazione dell'appalto, i dipendenti che hanno svolto le funzioni di cui all'art. 3, maturano il diritto alla percezione dell'indennità. Nello specifico al RUP ed ai relativi collaboratori spetta una quota complessiva non superiore al 40 % della percentuale complessivamente spettante, mentre per le figure di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 7 si provvede al pagamento dell'intera quota spettante.

5. Con riferimento al pagamento delle attività del Direttore dei lavori/dell'esecuzione (fig. 5) la relativa indennità può essere liquidata in sede di emissione dei SAL, nel limite massimo della percentuale di avanzamento dei lavori. In tale sede è possibile pagare anche il RUP ed i suoi collaboratori per la quota residua in proporzione alla percentuale di avanzamento dei lavori.

6. Per l'attività di collaudo la liquidazione è effettuata in seguito alla trasmissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

7. Nel caso in cui la Provincia, per la realizzazione di una o più fasi dell'appalto, si avvalga di un soggetto aggregatore, quale una Centrale Unica di Committenza, la quota complessiva afferente le figure relative alla fase "esternalizzata" è erogata al soggetto aggregatore che provvederà, sulla base delle proprie norme interne, alla ripartizione tra le varie figure professionali coinvolte. Qualora il soggetto aggregatore sia costituito in seno alla stessa Provincia considerando che la stessa cofinanzia la SUA con risorse umane, il contributo non è dovuto.

8. Ai sensi del comma 3 del citato art. 113, "gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo". A tale scopo, in sede di liquidazione, il Dirigente/Responsabile competente effettua, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte del beneficiario dell'incentivo, le verifiche necessarie a garantire il rispetto del suddetto limite. Qualora il dipendente riceva nel corso dell'anno, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, importi superiori a tale limite è tenuto ad informarne tempestivamente il Dirigente/Responsabile competente ed a restituire la differenza, essendo altrimenti soggetto a verifica disciplinare l'eventuale comportamento omissivo, fermo restando l'obbligo di restituzione delle maggiori somme percepite.

ART. 10 DIVIETO DI CUMULO CON RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento potranno essere svolti, laddove ne sussista l'esigenza in relazione agli effettivi carichi di lavoro, anche al di fuori del normale orario di servizio, avvalendosi delle attrezzature e mezzi dell'Ente, con divieto, tuttavia, di cumulo del compenso con retribuzione di lavoro straordinario.

ART. 11 RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono sostituite da eventuali norme di rango legislativo che operino delle modifiche specifiche agli istituti regolati dal presente Regolamento, sempre che tale automatica sostituzione non renda illogica o impossibile l'applicazione del Regolamento stesso, ciò necessitando un adattamento normativo del Regolamento interno.

ART. 12 NORME TRANSITORIE

1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione tramite determinazione presidenziale e si applicano esclusivamente agli appalti ricadenti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016.

Il presente regolamento:

- E' stato sottoposto alle rappresentanze sindacali in sede di contrattazione integrativa decentrata;
- E' stato approvato con decreto presidenziale n. _____ del _____;
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal..... al
.....;
- E' stato affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Crotona dal al
..... per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso
albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione:
- E' entrato in vigore il.....

Timbro

Data.....

Il Segretario Generale della Provincia

.....